

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2367 del 10/05/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2436 del 09/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015, con Atto Prot. Com.le 13180, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1635 del 07/04/2021 ed in ultimo con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6125 del 03/12/2021, rilasciata dal SUAP in data 07/12/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta in data 02/02/2023 e in data 03/02/2023, acquisita da Arpa rispettivamente ai PG/2023/19832-21079 ed inerente l'installazione di un nuovo impianto di trigenerazione in modifica dell'ALLEGATO A sopra richiamato;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Arpae PG/2023/28628 del 16/02/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che in data 08/03/2023, con Nota Arpae PG/2023/41834 sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 28/03/2023 e 30/03/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai PG/2023/55196-56236;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/04/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.
- Nulla Osta acustico ex art. 8 della L. 447/95: Atto Prot. Com.le 5634 del 05/05/2023 a firma del Responsabile del Settore tecnico del Comune di Longiano, acquisito da Arpae al PG/2023/79772;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015** ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015, come segue:

- sostituzione dell'Allegato A vigente con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.
- introduzione dell'Allegato C “Nulla Osta acustico”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015** ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015, con Atto Prot. Com.le 13180, così come successivamente aggiornata **come segue:**

- **sostituzione dell'Allegato A vigente con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- **introduzione dell'Allegato C "Nulla Osta acustico", parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ad Hera S.p.A. ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2906 del 21/10/2015 prot. n. 90836, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 13180 del 28/10/2015, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 6217 in data 13/05/2020;
- determinazione DET-AMB-2021-1635 del 07/04/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 4351 in data 10/04/2021;
- determinazione DET-AMB-2021-6125 del 03/12/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 16220 in data 07/12/2021.

Con PEC del 02/02/2023 e 03/02/2023, acquisite rispettivamente al protocollo PG/2023/19832 e PG/2023/21079, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inerente l'installazione di un nuovo impianto di trigenerazione.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto riguarda i seguenti aspetti:

- con l'aggiornamento per modifica sostanziale operato con la determinazione n. DET-AMB-2021-1635 del 07/04/2021 è stata autorizzata l'emissione E13 derivante da un impianto di cogenerazione di potenza termica nominale massima in ingresso pari a 2,883 MW, alimentato a metano, per la produzione di energia elettrica e recupero del calore prodotto (in entrambi i casi per autoconsumo);
- la ditta evidenzia che tale impianto e relativa emissione non sono mai stati realizzati;
- la ditta intende procedere ora alla installazione di un nuovo *"...cogeneratore e di un assorbitore per avere un impianto di trigenerazione, in modo da coprire anche parte del fabbisogno di energia frigorifera dello stabilimento"*;
- il nuovo impianto di trigenerazione, alimentato a metano, avrà potenza termica nominale pari a 2.367 kW;
- il posizionamento del nuovo impianto all'interno del sito produttivo ed il posizionamento del punto di emissione rimangono inalterati rispetto al precedente impianto di cogenerazione;
- la nuova emissione assumerà la numerazione della precedente, ovvero E13.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative delle emissioni oggetto di autorizzazione ma una riduzione quantitativa delle stesse, considerato che il nuovo impianto di trigenerazione avrà potenza termica nominale leggermente inferiore al precedente cogeneratore (già autorizzato ma non realizzato) e la relativa emissione avrà un valore di portata inferiore rispetto alla precedente emissione E13 autorizzata.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche comunicate dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- dal punto di vista normativo, il nuovo impianto di trigenerazione è del tutto analogo al precedente impianto di cogenerazione, per cui resta valida l'istruttoria effettuata per il precedente impianto di cogenerazione riportata nella determinazione DET-AMB-2021-1635 del 07/04/2021, ovvero la nuova emissione E13 dovrà rispettare i valori limite previsti alla quinta tabella *“Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%”* del punto 3 *“Motori fissi a combustione interna”* della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito riportati:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	15	mg/Nmc
Polveri	50	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. Il valore limite di emissione per gli Ossidi di zolfo si considera rispettato visto l'utilizzo di gas naturale;

- si ritiene altresì di ribadire le prescrizioni inerenti la corretta gestione dell'impianto di abbattimento (catalizzatore ossidante), considerata anche in questo caso la similitudine con il precedente impianto di abbattimento;
- dovrà essere espletata la procedura di messa in esercizio, con effettuazione dei monitoraggi di messa a regime e, successivamente, periodici annuali;
- il costruttore del motore endotermico ha dichiarato che è dotato di un sistema di controllo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, come richiesto dall'art. 294 commi 1 e 3-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto e successive integrazioni, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per introdurre le prescrizioni in merito alla nuova emissione E13.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2906 del 21/10/2015 prot. n. 90836, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 13180 del 28/10/2015, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 6217 in data 13/05/2020;
- determinazione DET-AMB-2021-1635 del 07/04/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 4351 in data 10/04/2021;
- determinazione DET-AMB-2021-6125 del 03/12/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 16220 in data 07/12/2021;

e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 02/02/2023 e 03/02/2023, acquisita rispettivamente al protocollo PG/2023/19832 e PG/2023/21079, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E2 – CALDAIA USO CIVILE CT3 (24 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E7, E8, E9 – ESTRAZIONE DI SICUREZZA CENTRALE COMPRESSORI AMMONIACA

EMISSIONE E10 – ESTRAZIONE DI SICUREZZA FUMI IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

EMISSIONE E5 – TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE E6 – TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzioni alimentari a base di carne sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 – SALA COTTURA (forno e friggitrice linea 1 e forno e friggitrice linea 2) SALA COTTURA WURSTEL (n. 4 forni elettrici)

Impianto di abbattimento: scrubber a doppio stadio (acido e basico)

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche (esprese come COT)	20	mg/Nmc
Aldeidi totali (esprese come formaldeide)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – CENTRALE TERMICA CT1 (1,745 MW, a metano)

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E4 – CENTRALE TERMICA CT2 (1,163 MW, a metano)

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E11, E12 – VALVOLA CO₂ SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO IMPASTATRICE

Vista la tipologia di questi punti di emissione (generati dalla fuoriuscita della CO₂ contenuta nelle impastatrici che lavorano in atmosfera modificata al termine delle lavorazioni), si è ritenuto di non imporre limiti come per altre attività similari presenti nel territorio di competenza.

EMISSIONE E13 – TRIGENERATORE (2,367 kW, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante

Portata massima	4.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc
Polveri	50	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

2. Relativamente agli impianti di cui alla **emissione E1**, dovrà essere vuotato e pulito almeno 1 volta/mese il contenitore dell'olio di frittura esausto.
3. Relativamente alla **emissione E13** dovranno essere rispettate le tempistiche di manutenzione dell'impianto di cogenerazione comprese le verifiche e sostituzioni delle parti consumabili dell'impianto di abbattimento (sostituzione catalizzatore ogni 2 anni di utilizzo). La sostituzione del catalizzatore dovrà essere annotata nel registro di cui al successivo punto 11.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E13**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E13**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC:

aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 ed E13** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle **emissioni E3 e E4**, che si configurano come medi impianti termici esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi, ossia entro il 01/01/2028.
9. A fronte di segnalazioni di emissioni di sostanze odorigene verso le pertinenze esterne alla ditta accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, Arpa S.A.C. potrà richiedere la presentazione dello studio dell'impatto odorigeno indotto nell'area derivante dagli impianti della Ditta, così come previsto dalla Linea Guida 35/DT "*Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.*" approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpa S.A.C. Se necessario Arpa S.A.C., in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso un procedimento per l'aggiornamento della presente autorizzazione.
10. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 ed E13** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 11.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata la sostituzione del catalizzatore, come richiesto al precedente punto 3, relativamente alla **emissione E13**;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 ed E13**, così come richiesto al precedente punto 10.
12. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**);
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta relativa all'installazione di un nuovo impianto di trigenerazione;

Visto il parere di Arpae, acquisito al prot. Comunale al n. 5312 del 28/04/2023;

Atteso che nel suddetto parere viene specificato quanto di seguito riportato:

(...) La Ditta C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. intende installare un nuovo impianto di trigenerazione (cogenerazione e assorbitore dei fumi). Il proponente evidenzia un livello di rumorosità pari a 55 dB (A) a 10 metri di distanza corrispondente al punto di maggiore emissione: l'abbattimento del rumore del motore il cogeneratore è stato ottenuto tramite coibentazione insonorizzante. Dai valori indicati nella scheda tecnica del cogeneratore e dell'assorbitore sono stati riportati in simulazioni le seguenti sorgenti:

- SC1 Marmitta di espulsione h 10 m.: 76 dB(A)
- SC2-SC3 Dissipatori cogeneratori h 4,4 m.: 83 dB(A)
- SC4-SC5-SC6 Cabine: 85,8 dB(A) (tre sorgenti da 81 dB(A))
- SA1-SA2-SA3: 86 dB(A) (tre sorgenti sommate sono pari a 90,8 dB(A))

Si evidenzia che l'impianto di trigenerazione sarà funzionante H24 7 giorni su 7.

I ricettori abitativi maggiormente impattati dalle sorgenti sonore sopra menzionate consistono in civili abitazioni poste a circa 30 metri (R1) e 50 metri (R2) dal sito ove verrà installato l'impianto di trigenerazione. Tali unità abitative sono poste in classe acustica III con limiti assoluti di immissione pari a 60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno.

Il progettista ha previsto l'installazione di una barriera acustica a limitazione del rumore emesso verso i sopra menzionati ricettori abitativi R1 e R2: in particolare tale schermo acustico avrà uno sviluppo in pianta di 40 metri e altezza pari a 3 metri e sarà posizionata in corrispondenza del confine aziendale così come evidenziato in figura 12 del documento citato in premessa.

Dalle analisi e previsioni eseguite anche tramite l'ausilio di software previsionale di modellazione acustica, il proponente evidenzia il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali, ed in particolare:

- Un livello differenziale diurno pari a 2,6 dBA a fronte del limite ammesso di 5 dBA;
- Un livello differenziale notturno pari a 2,9 dBA a fronte del limite ammesso di 3 dBA;

Considerata la complessità della sorgente sonora di progetto consistente in emissioni prevalenti in bassa frequenza e gli eventuali ponti acustici derivanti da sfianti, camini e prese d'aria, vani di manutenzione;

Vista la modalità di rilevazione del rumore residuo eseguita in periodo notturno a quota pari a 1,5 metri dal piano campagna in corrispondenza della facciata del ricettore R1 più esposta alle sorgenti sonore di progetto;

Tenuto conto della variabilità della situazione acustica della zona con presenza di altre sorgenti sonore derivanti da attività produttive limitrofe, rilevate nella misura del rumore residuo e considerate come stato di fatto;

Tenuto conto dell'incertezza dovuta alla modellazione matematica eseguita dal progettista per la diffusione in ambiente esterno delle onde sonore che, seppure correttamente tarata, risente comunque di margine di errore di calcolo;

Considerata la variabilità della risposta acustica della barriera soprattutto in termini di diffrazione del suono ed efficacia in relazione alle diverse altezze delle sorgenti sonore e dei ricettori abitativi impattati;

Considerati infine i valori di immissione sonora calcolati che risultano essere appena sotto il limite di immissione differenziale in periodo notturno, presso il ricettore abitativo identificato con la sigla R1;

Questa Agenzia ritiene necessario che venga svolto un approfondito monitoraggio post operam che dovrà verificare l'efficacia dei calcoli previsionali eseguiti e del sistema di contenimento previsto. (...).

PRESCRIZIONI

1. Entro due mesi dalla messa a regime dell'impianto di trigenerazione dovrà essere condotto ed inviato all'Amministrazione Comunale in indirizzo un approfondito monitoraggio post operam che dovrà verificare l'efficacia dei calcoli previsionali eseguiti e del sistema di contenimento previsto.
In particolare dovranno essere eseguite misure di rumore residuo e rumore ambientale, di idonea durata ed altezza pari alla finestra più in alto del fabbricato, presso i ricettori abitativi R1 e R2, in periodo notturno nelle fasce orarie più critiche (dalle 02.00 alle 04.00), al fine di evidenziare il rispetto del valore limite di immissione differenziale.
2. Qualora si evidenziassero criticità, detta relazione acustica di collaudo dovrà contenere la descrizione dettagliata delle ulteriori opere di mitigazione acustica da eseguirsi direttamente sulla sorgente sonora o nel cammino di propagazione tramite implementazione dello schermo acustico, fermo restando che il proseguo dell'attività è consentito nel rispetto dei limiti di legge.
3. Si evidenzia infine che qualora dovessero esserci modifiche progettuali all'impianto rispetto a quanto descritto e valutato, dovrà essere effettuato un aggiornamento della valutazione previsionale di impatto acustico da inviare preventivamente a questa amministrazione comunale al fine di acquisire il relativo benessere.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.